

Codice A1500A

D.D. 27 maggio 2020, n. 349

Emergenza epidemiologica COVID-19. Disposizioni in materia dei procedimenti relativi alle verifiche di accreditamento per la Formazione Professionale e l'Orientamento. Integrazione alla Determinazione Dirigenziale n. 127 del 03/04/2020 e alla Determinazione Dirigenziale n. 257 dell'11 Maggio 2020.



ATTO N. DD-A15 349

DEL 27/05/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19. Disposizioni in materia dei procedimenti relativi alle verifiche di accreditamento per la Formazione Professionale e l'Orientamento. Integrazione alla Determinazione Dirigenziale n. 127 del 03/04/2020 e alla Determinazione Dirigenziale n. 257 dell'11 Maggio 2020.

Visto e considerato:

- le note vicende relative alla diffusione del Covid 19 ed i conseguenti provvedimenti adottati dalle autorità competenti;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la Legge 22 maggio 2020, n. 35 di conversione con modifiche del Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020, il Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, il Decreto Legge n. 33 del 19 maggio 2020, il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 e in particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Maggio 2020, che detta misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-1114 del 13 marzo 2020 "Emergenza epidemiologica COVID-19. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9 e 11 marzo 2020. Disposizioni straordinarie in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro";
- le Determinazioni Dirigenziali numero 127 del 3 aprile 2020 e numero 257 dell'11 maggio 2020, con le quali sono state emanate le prime e poi ulteriori disposizioni in materia di Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, in armonia con le misure restrittive sull'emergenza Covid 19;

Dato atto che nelle materie disciplinate dal presente provvedimento, a far data dall'entrata in vigore del DPCM dell'8 marzo 2020 e provvedimenti successivi, è permessa l'erogazione degli interventi di formazione professionale con modalità a distanza, in sostituzione dell'attività in presenza, non consentita a causa del periodo emergenziale;

Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 127 del 03/04/2020 la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro ha approvato le prime disposizioni che hanno consentito di erogare gli interventi con modalità a distanza e di salvaguardare i servizi di formazione, orientamento, politica attiva del lavoro e diritto allo studio, con modalità e termini che garantissero il rispetto delle misure governative volte a tutelare il preminente interesse alla salute pubblica;

Considerato che la Determinazione Dirigenziale n. 257 dell'11 maggio 2020 ha di fatto confermato la sospensione dal 23 febbraio 2020 di tutti i termini perentori e ordinatori previsti dai bandi, dei provvedimenti in materia di accreditamento per l'esecuzione dei progetti finanziati e riconosciuti e che la medesima si è riservata di rinviare a successivo provvedimento l'individuazione della data finale del periodo di sospensione;

Preso atto delle disposizioni di cui al Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 che ha disposto l'estensione al 15 maggio 2020 della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti;

Valutata la necessità, essendo scaduto il suddetto termine, di fornire ulteriori indicazioni agli operatori del sistema regionale e più nello specifico, ai soggetti coinvolti nei procedimenti relativi alle verifiche di accreditamento per la Formazione Professionale e l'Orientamento;

Considerato che pur essendo sospese le attività dei corsi di formazione professionale e orientamento in presenza, le norme non precludono alle agenzie formative e di orientamento di tenere aperte le sedi e di svolgere attività lavorativa non gestibile in smart working, nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione del contagio vigenti;

Rilevata quindi l'opportunità, alla luce delle nuove disposizioni normative che hanno consentito la ripresa di talune attività formative, pur tenendo conto della situazione emergenziale che ancora non ne consente la completa ripresa, di fornire prime indicazioni in relazione ai procedimenti relativi alle verifiche di accreditamento per la Formazione Professionale e l'Orientamento:

a) i procedimenti di primo accreditamento per i quali sia pervenuta specifica istanza da parte degli operatori accreditandi riprendono il loro normale iter e le verifiche in loco, necessarie per accreditare, sono possibili nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa; tali condizioni devono essere garantite dall'operatore (sedi da verificare e personale coinvolto) e dal valutatore/funziionario regionale incaricato della verifica;

b) i procedimenti relativi al mantenimento dell'accREDITAMENTO in essere per gli operatori accreditati che hanno fatto domanda di sorveglianza periodica continuano ad essere sospesi, fino alla completa ripresa delle attività formative in presenza, ad eccezione dei casi in cui l'agenzia accreditata rilevi un suo specifico interesse a gestire, prima di tale ripresa, il rinnovo dell'accREDITAMENTO; pertanto nel caso in cui un'agenzia abbia già presentato o intenda presentare domanda di sorveglianza periodica dell'accREDITAMENTO potrà:

b.1) rimandare la verifica di sorveglianza dell'accREDITAMENTO fino alla ripresa delle proprie attività in presenza, pianificando con il valutatore / funzionario regionale incaricato la prima data utile successiva a tale ripresa;

b.2) richiedere al valutatore / funzionario regionale incaricato di effettuare comunque la verifica di

sorveglianza dell'accREDITamento, nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa, che devono essere garantite dall'operatore (sedi da verificare e personale coinvolto) e dal valutatore / funzionario regionale incaricato della stessa;

c) i procedimenti relativi alle richieste pervenute da parte degli operatori per il trasferimento dello storico delle sedi accreditate potranno essere confermati, fino alla completa ripresa delle attività formative in presenza, sulla base dell'autocertificazione prodotta, che dichiara il mantenimento nella nuova sede di tutti i requisiti previsti dalla normativa regionale in materia di accREDITamento, facendo specifico riferimento a quelli riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro. Le verifiche in loco previste per il controllo dei requisiti di cui sopra potranno essere pianificate anche prima della ripresa delle attività in presenza della sede oggetto di trasferimento, nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa; tali condizioni devono essere garantite dall'operatore (sede da verificare e personale coinvolto) e dal valutatore / funzionario regionale incaricato della verifica;

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L.R. 63/1995;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

determina

- di fornire le seguenti indicazioni in relazione ai procedimenti relativi alle verifiche di accREDITamento per la Formazione Professionale e l'Orientamento:

a) i procedimenti di primo accREDITamento per i quali sia pervenuta specifica istanza da parte degli operatori accreditandi riprendono il loro normale iter e le verifiche in loco, necessarie per accREDITare, sono possibili nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa; tali condizioni devono essere garantite dall'operatore (sedi da verificare e personale coinvolto) e dal valutatore/funzionario regionale incaricato della verifica;

b) i procedimenti relativi al mantenimento dell'accREDITamento in essere per gli operatori accreditati che hanno fatto domanda di sorveglianza periodica continuano ad essere sospesi, fino alla completa ripresa delle attività formative in presenza, ad eccezione dei casi in cui l'agenzia accreditata rilevi un suo specifico interesse a gestire, prima di tale ripresa, il rinnovo dell'accREDITamento; pertanto nel caso in cui un'agenzia abbia già presentato o intenda presentare domanda di sorveglianza periodica dell'accREDITamento potrà:

b.1) rimandare la verifica di sorveglianza dell'accREDITamento fino alla ripresa delle proprie attività in presenza, pianificando con il valutatore / funzionario regionale incaricato la prima data utile successiva a tale ripresa;

b.2) richiedere al valutatore / funzionario regionale incaricato di effettuare comunque la verifica di sorveglianza dell'accREDITamento, nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa, che devono essere garantite dall'operatore (sedi da verificare e personale coinvolto) e dal valutatore / funzionario regionale incaricato della stessa;

c) i procedimenti relativi alle richieste pervenute da parte degli operatori per il trasferimento dello storico delle sedi accreditate potranno essere confermati, fino alla completa ripresa delle attività formative in presenza, sulla base dell'autocertificazione prodotta, che dichiara il mantenimento nella nuova sede di tutti i requisiti previsti dalla normativa regionale in materia di accreditamento, facendo specifico riferimento a quelli riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro. Le verifiche in loco previste per il controllo dei requisiti di cui sopra potranno essere pianificate anche prima della ripresa delle attività in presenza della sede oggetto di trasferimento, nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa; tali condizioni devono essere garantite dall'operatore (sede da verificare e personale coinvolto) e dal valutatore / funzionario regionale incaricato della verifica;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento ai sensi dell'art. 36 R.D.1054/1924 e dell'art. 19 L. 1034/ 1971 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 1199/1971.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRETTORE
(A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio